LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGÉ E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 122)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro (GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1953

Modifica dell'articolo 2 della legge 1º agosto 1949, n. 770, concernente la destinazione all'estero del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri.

Onorevoli Senatori. — Come è noto con la legge 1º agosto 1949, n. 770, promossa da questo Ministero, fu disposta la soppressione del « ruolo degli archivisti all'estero » di questa stessa Amministrazione, ed il personale che era stato fino all'entrata in vigore di tale norma, il solo qualificato a ricoprire posti di archivista nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, venne inserito nei corrispondenti gradi dell'unico ruolo di gruppo C, che da tale data, ebbe vita.

Per effetto di detta legge, l'Amministrazione potè così utilizzare, unitamente al personale degli archivisti all'estero, anche quello apparnenente al ruolo d'ordine, onde soddisfare maggiori necessità di servizio delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

In tal senso, il non trascurabile problema del riordinamento di tale carriera da un punto di vista oggettivo e funzionale veniva posto, anche se parzialmente, sulla via della soluzione e la facoltà di scelta e di selezione devoluta al potere discrezionale dell'Amministrazione veniva in effetti ad essere estesa su un maggior numero di elementi.

Ma il tempo e l'esperienza hanno posto in luce la limitazione contenuta nell'articolo 2 della legge citata, limitazione questa di grado e di anzianità per il personale da inviare all'estero, in quanto in tale articolo veniva disposto:

«Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari di 1ª categoria sono esercitate dal personale d'ordine del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a quello di archivista.

Ai fini del presente articolo, sono parificati agli archivisti gli applicati che abbiano ma-

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

turato l'anzianità occorrente per la promozione al grado superiore per anzianità congiunta al merito».

Detta norma quindi impedisce a questo Ministero la possibilità di utilizzare nelle sedi all'estero il numeroso personale dei gradi XII e XIII (dello stesso gruppo C) che non ha maturato l'anzianità per essere promuovibile al grado di archivista e che invece potrebbe essere proficuamente impiegato in località più lontane e disagiate per la sua più giovane età e per i minori carichi di famiglia.

Ecco quindi ben delineata la inderogabile necessità – da parte dell'Amministrazione degli affari esteri – di disporre del maggior numero possibile di impiegati d'ordine, sia per procedere al normale avvicendamento tra personale in servizio all'estero e quello in servizio in Italia, sia per ricoprire entro il più breve tempo possibile nuovi posti di archivista recentemente istituiti o di prossima istituzione presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari all'estero.

Data poi la particolarità e l'urgenza del problema in questione non sembra che il suo esame possa subordinarsi o comunque essere compreso nella progettata riforma burocratica in quanto come è ovvio interessa esclusivamente la funzionalità del Ministero degli affari esteri, nè

Burgara Barana Barana

peraltro, la stessa questione, potrebbe trovare opportuna sede tra le norme delegate da emanarsi per il riordinamento delle carriere e dei ruoli della pubblica amministrazione; concetto questo avvalorato e condiviso dal Sottosegretariato per la riforma, dall'ufficio studi ε legislazione della Presidenza del Consiglio e dallo stesso Ministero del tesoro, i quali si sono dichiarati favorevoli all'emanazione di una norma che disciplini nel senso summenzionato la materia, tanto più che, la stessa norma non comporterebbe alcuna maggiore spesa a carico del Bilancio dello Stato.

In considerazione delle ragioni suesposte, questo Ministero ritiene opportuno di modificare il citato articolo 2 della legge 1º agosto 1949, n. 770, riducendo l'anzianità richiesta al personale d'ordine per l'invio all'estero a soli 5 anni di servizio comunque prestato presso le Amministrazioni dello Stato, di cui due almeno nel ruolo di gruppo C di questo Ministero.

L'Amministrazione ritiene che il predetto periodo di servizio da trascorrere presso gli Uffici del Ministero sia sufficiente per poter vagliare il personale dipendente, ed emettere in conseguenza un sereno giudizio sui requisiti di capacità e segretezza, indispensabili per un impiegato che deve prestare servizio all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 1º agosto 1949, n. 770, è modificato come segue:

« Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1ª categoria sono esercitate dal personale di ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri che abbia prestato servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche in qualità di impiegato non di ruolo per un periodo non inferiore a 5 anni, dei quali almeno 2 nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli affari esteri ».